

IVA

Sanzioni Intra acquisti a campo ridotto

di **EVOLUTION**



In linea generale sono obbligati alla presentazioni degli elenchi Intrastat tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni con controparti Ue.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si sofferma sugli aspetti sanzionatori relativi alle violazioni di natura statistica.

Per le **violazioni Intrastat di natura statistica**, l'omissione (o l'inesattezza) dei dati comporta l'applicazione di una sanzione prevista dall'[articolo 34, comma 5, D.L. 41/1995](#) con rinvio all'[articolo 11, D.Lgs. 322/1989](#), nelle seguenti misure:

- da L. 400.000 (€ 206) a L. 4.000.000 (€ 2.065) per le violazioni commesse da persone fisiche;
- da L. 1.000.000 (€ 516) a L. 10.000.000 (€ 5.164) per le violazioni commesse da società od enti.

Con l'[articolo 25, D.Lgs. 175/2014](#) (decreto semplificazioni) è stato riscritto l'[articolo 34, comma 5, D.L. 41/1995](#), fermo restando il rinvio alle sanzioni del citato articolo 11.

In particolare, nella versione in vigore dal 13/12/2014, l'**applicazione delle sanzioni** per omissione o inesattezza **viene circoscritta** ai soli operatori che rientrano nell'elenco delle indagini statistiche per le quali la mancata fornitura è oggetto di sanzione (da non confondere con l'elenco delle rilevazioni con obbligo di risposta previsto dal Programma statistico nazionale) emanato annualmente ai sensi dell'[articolo 7](#) e [13 del D.Lgs. 322/1989](#).

Gli acquisti e le cessioni di beni con i Paesi Ue (sistema Intrastat) inclusi nell'Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel **Psn 2017-2019** (Aggiornamento 2018 avvenuto con **D.P.R. 31 gennaio 2018**) per i quali la mancata fornitura dei dati è **sanzionabile** in quanto configura **violazione** dell'obbligo di risposta, riguardano solo **"gli operatori che hanno effettuato nel mese**

di riferimento spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore a 750.000 euro (in tal senso anche [circolare AdE 31/E/2014](#), § 16 a commento delle novità introdotte dall'[articolo 25, D.Lgs. 175/2014](#)).

Eventuali **sanzioni** si applicano **una sola volta per ogni modello Intra** mensile inesatto o incompleto, **a prescindere dal numero di transazioni mancanti o errate** nel modello stesso.

Non è più prevista la riduzione alla metà dei limiti edittali delle sanzioni nel caso di rimozione delle omissioni e inesattezze entro il termine (non inferiore a 30 giorni) fissato dall'Ufficio.

Si precisa, poi, che alle violazioni statistiche non è applicabile il ravvedimento operoso di cui all'[articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#) e quindi, nel caso di omessa/ritardata presentazione dell'elenco, non va effettuato alcun versamento aggiuntivo rispetto a quello previsto per il ravvedimento fiscale.

Infine, pare utile tener conto della **seguente riflessione**.

Atteso che le semplificazioni recate dall'[articolo 13, comma 4-quater, del D.L. 244/2016](#) e dal relativo [provvedimento AdE n. 194409/2017](#) hanno limitato l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi degli **acquisti intracomunitari**:

- di **beni**, con riferimento ai periodi mensili, quando l'ammontare totale trimestrale è uguale o superiore a 200.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti, e
- di **servizi**, con riferimento ai periodi mensili, quando l'ammontare totale trimestrale è uguale o superiore a 100.000 euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti,

ai soli fini statistici, applicandosi in tal caso la predetta **soglia di 750.000 euro**, a rigor di logica al di sotto di tale limite le **violazioni** riguardanti i modelli INTRA-2 *bis* e INTRA-2 *quater* **non dovrebbero essere sanzionate**.



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >